

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difesa senza procura – conseguenze

Nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base, come nella specie, di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 12.06.2018, n. 15305

...omissis...

sulla base di tale premessa, però, si deduce la violazione dell'art. 182 c.p.c., in quanto non si è concesso alla parte di sanare la nullità della procura e si postula la possibilità di provvedere a tale regolarizzazione, ora per allora, in questa sede di legittimità mediante la produzione di copia fotostatica di un documento intitolato "procura speciale" rilasciato in favore di vari soggetti, compresi gli avvocati Nicola Staniscia e Gina Trallici, e riferito a svariati affari, oltre che alla generica rappresentanza nei giudizi che si sarebbe

ritenuto di proporre o continuare, nonchè autentica con traduzione a fronte del 24 maggio 2012 del notaio Ma.Bl. ed apostille del 25 maggio 2012, attestante l'autenticità della sottoscrizione;

è evidente che, anche a voler prescindere, dall'insostenibilità logica della contemporanea affermazione di regolarità ed irregolarità della procura alle liti esaminata dalla Corte d'appello, dovendosi, quindi, secondo le richieste, accogliere il motivo ritenendo valida la procura e consentire in questa sede la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c., nella formulazione del motivo, la ricorrente avrebbe dovuto - quanto meno - riprodurre il contenuto della procura apposta al ricorso in appello, ed allegarne copia, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, in modo da consentire al giudice di legittimità di verificare la correttezza del giudizio formulato dalla Corte di merito alla luce delle ragioni esposte;

invece, il motivo è privo di concretezza perchè non riproducendo i contenuti e la forma della procura ritenuta invalida, non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata che è giunta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello accertando le seguenti concrete circostanze: 1) l'autentica della sottoscrizione della procura non risultava effettuata da un difensore esercente in Italia; 2) quanto all'autentica effettuata dal funzionario (nella specie notaio straniero) non risultava nè la legalizzazione da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana ivi esistente; 3) nè l'utilizzo della formalità dell'apostille;

la parte non trascrive il contenuto della procura cui la sentenza si riferisce, non deposita l'atto contestualmente al ricorso per cassazione, nè fornisce indicazioni per un facile reperimento dell'atto stesso nel presente giudizio, allo stesso modo non indica e non specifica con quale atto ed in quali termini avrebbe fatto rilevare al giudice d'appello le circostanze idonee a giustificare la mancata comparizione della parte a rendere l'interrogatorio formale, per contrastare le conseguenze di ordine probatorio che il giudice ne ha tratto a norma dell'art. 232 c.p.c., (cfr. Cass., 8 febbraio 1963, n. 222), per cui il motivo difetta di specificità;

il secondo motivo di ricorso che lamenta la violazione e o la falsa applicazione degli artt. 162, 83 e 91 c.p.c., nonchè motivazione apparente in relazione alla condanna degli avvocati N. Staniscia e G. Tralici alla rifusione delle spese non ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 162 c.p.c., giacchè non si era determinata l'ipotesi di inesistenza della procura ma semmai di nullità della stessa, è pure inammissibile per le stesse ragioni di cui al precedente motivo, non essendo possibile valutare il tipo di invalidità della procura ed avendo la Corte d'appello riferito di una totale inefficacia della procura medesima da equiparare alla sua inesistenza;

ciò, soprattutto, considerando quanto affermato da Cassazione 19266 del 2017 e n. 1759 del 2007, secondo cui nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base, come nella specie, di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. Sez. Unite n. 10706/2006);

in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018